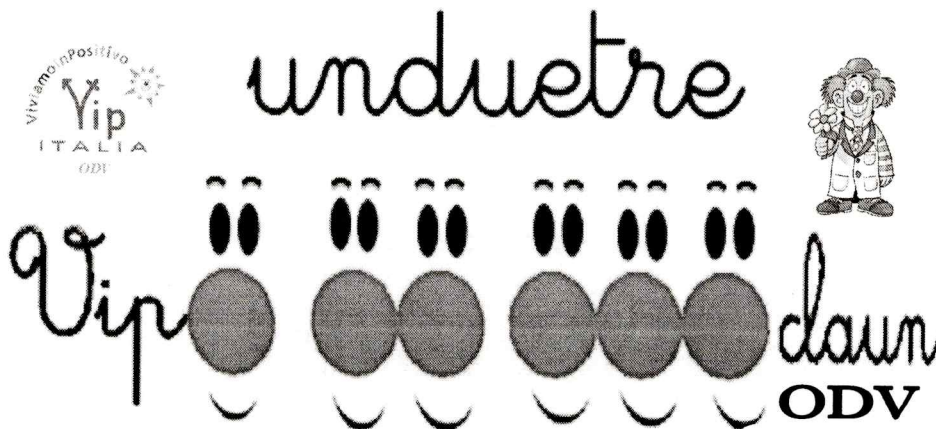


Esente da bollo ai sensi del combinato disposto degli articoli 82 comma 5 e 104 comma 1 del D. Lgs 117/2017.

Esente imposta di registro ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del D. Lgs 117/2017.

Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro del Volontariato della Regione Gorizia 3839.



Allegato 1 **11.1 LUG. 2022**
REGISTRATO A GORIZIA II
al n. 486 vol. serie 3 Atti Privati
Liquidati Euro

STATUTO

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VIP
VIVIAMO IN POSITIVO VIP GORIZIA ODV TITOLO PRIMO**



Costituzione e scopi

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile, e successive integrazioni e modifiche è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato:

“VIP UNDUETRECLAUN GORIZIA “ODV”, più avanti chiamato per brevità “VIP UNDUETRECLAUN GORIZIA” con sede in Sagrado (GO). I fini sociali e l'organizzazione dell'Associazione sono stabiliti nell'allegato Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta. La durata dell'organizzazione è illimitata.

Art. 2 Fonti normative di riferimento

L'Associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

VIP UNDUETRECLAUN GORIZIA “ODV” è un' Associazione democratica, apartitica, apolitica e aconfessionale, a carattere volontario. L'organizzazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5 Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti ad altri enti ed associazioni;

In particolare:

- Si occupa della presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità, nei centri di accoglienza, case di correzione, nei paesi in guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;

- Si occupa della presenza dei volontari-clown in Paesi in via di sviluppo al fine di garantire momenti di formazione, di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica o morale;
- Si impegna per rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;
- Offre costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari.

VIP UNDUE TRE CLAU N GORIZIA ODV esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività indicate nell'articolo 5, comma 1 del D-Lgs luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

– Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale previsti dalla legge;

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.

Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
2. svolgere l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
3. diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;
4. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
5. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
6. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;

7. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;

8. inviare aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di microprogetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio;

9. sensibilizzare e offrire formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione allo sviluppo; dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio;

10. istituire e organizzare Volontari-Clown che previa precisa formazione, svolgano servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini, case di correzione; pellegrinaggi; ecc.;

11. sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell'associazionismo.

VIP UNDUE TRE CLAUDIA GORIZIA ODV potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e da apposito decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.

Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

TITOLO SECONDO Gli associati

Art. 6 Soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. All'Associazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori.

Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati.

I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'organizzazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 7 Modalità di ammissione

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la decisione entro 60 gg, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima successiva convocazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

Le quote sociali (ordinarie e straordinarie) sono intrasmissibili, non rivalutabili né rimborsabili.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art. 8 Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa.

I minori esercitano tali diritti, in ottemperanza al disposto dell'art. 320 codice civile.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'organizzazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.

Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, è considerato recesso volontario del socio come indicato al successivo articolo 9;
2. All'osservanza dello Statuto, e del “regolamento di esecuzione dello statuto” e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie.
3. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Art. 9 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione. I soci receduti volontariamente per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede volontariamente o è escluso dall'organizzazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 10 Volontario e attività del volontario

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e senza fin di lucro.

Al volontario vengono rimborsate le eventuali spese documentate per l'attività svolta su incarico del Direttivo (trasferte su convocazione dall'organo nazionale, corsi...).

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di terzi retribuite, per il raggiungimento dei fini sociali

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

TITOLO TERZO Patrimonio Sociale

Art. 11 Finanziamento dell'organizzazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario;
- b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore;
- e) contributi privati;
- f) contributi di organismi internazionali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) rendite patrimoniali;
- i) attività di raccolta fondi;
- h) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 12 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da lasciti e donazioni diverse;
- c) dall'eventuale fondo di riserva.

TITOLO QUARTO Esercizio sociale e Bilancio

Art. 13 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Si osservano gli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Art. 14 Bilancio

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo (seguendo gli schemi ministeriali indicati dai decreti attuativi) e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art 15 Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 16 Utili e residui attivi

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO QUINTO Amministrazione dell'Associazione

Art. 18 Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono costituiti da:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei probiviri;
- Collegio dei Revisori dei conti;
- Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di legge.

Art. 19 L'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta un terzo del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure da un decimo dei soci dell'ente, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Nella

richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- l'elezione del Presidente, del Consiglio direttivo e degli altri organi dello Statuto, ogni quattro anni;

- approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;

- deliberare l'esclusione di singoli soci;

- Approvazione dell'eventuale regolamento assembleari;

- approvazione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o attraverso posta elettronica.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato e presente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla riunione.

Il Presidente dell'assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 50 % più uno dei soci in regola con il tesseramento, ed in seconda convocazione, con il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Ogni socio può avere al massimo due deleghe. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto. L'assemblea elegge i componenti del consiglio Direttivo, ed il collegio dei revisore dei conti, attraverso votazione a scrutinio segreto.

Per esercitare il proprio diritto il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali. Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

E' consentito che l'Assemblea si esprima attraverso una consultazione telematica (D.Lgs 117/2017 art.24.4). In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale, specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci. Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

L'Assemblea straordinaria:

- deve essere convocata per deliberare concernenti
- le modifiche dello statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea straordinaria, regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto al voto più uno, ed in seconda convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci;

Art. 20 Il Consiglio direttivo; compiti e funzioni

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali e in particolare:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- redigere i bilanci dell'associazione;
- deliberare le convenzioni tra l'associazione e altri enti e soggetti;
- convocare l'assemblea;
- osservare e far osservare tutte le deliberazioni delle Assemblee;
- nominare tra i suoi membri il presidente, il segretario, il tesoriere, il vicepresidente;

Art. 21 Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni quattro anni;

Un socio può essere rieletto, senza porre limiti di numero mandati.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

Esso è composto da un numero dispari da tre a nove soci.

L'Assemblea dei soci eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti, entro 30 giorni dalla decadenza. I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del quadriennio.

Il Consiglio Direttivo decade qualora il 50% dei componenti sia dimissionario, l'Assemblea dovrà essere convocata entro i trenta giorni per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo dimissionario, può svolgere attività esclusivamente di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Ogni convocazione del Consiglio dovrà avere un ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti di persona anche in audio o video conferenza.

Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,

pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, all'Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa;

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'organizzazione;

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'organizzazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede dell'Organizzazione;

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, in alcuni casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'Associazione: provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio.

Art 23 Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

Art 24 Il Tesoriere

Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e/o dei rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art 25 Il Segretario

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
- provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota che consegnerà al tesoriere.

Art 26 Collegio dei Probiviri

Collegio dei probiviri, vigila sull'osservanza dello statuto da parte dei soci;

Il collegio dei probiviri può procedere ad atti di ispezione e di controllo sull'attività del consiglio direttivo e dei soci.

Art 27 Collegio dei Revisori e dei conti

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo e contabile sulla correttezza degli enti;

Essi sono eletti dall'Assemblea e durano in carica quattro anni.

(l'Organo di Controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 28 Assicurazione

I soci che espletano l'attività di Volontariato sono assicurati con le modalità previste dalla federazione VIP Italia.

Art. 29 Libri Sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci;
- e libro volontari, libro adunanze e delibere assemblea, adunanze e delibere consiglio direttivo, attenzione all'art.15 del codice del terzo settore!)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - libro delle adunanze e delle delibere del collegio dei probi viri, tenuto a cura dello stesso organo
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione

Art. 30 Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO SESTO Disposizioni varie e finali

Art. 31 Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa al Collegio dei probiviri;

Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili tre volte;

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio;

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza;

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 32 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci con diritto di voto;

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto a VIP Italia o ad altra associazione VIP Italia.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.